

TI_GERICHTE 80.2022.70 vom 16. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.70

FR: TI_GERICHTE 80.2022.70 du 16 février 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.70 del 16 febbraio 2022

Regeste

Procedura: ricusa di un funzionario del fisco, notifica di decisione di assoggettamento dopo annullamento di una decisione precedente, periodi fiscali diversi, nessuna apparenza di prevenzione

Erwägungen

E. 1

della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e all'art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

E. 2.1

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, l'art. 182 cpv. 2 LT prevede che il motivo della ricusazione possa essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento competente. Per l'art. 182 cpv. 3 LT contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello.

E. 2.2

Conformemente a quanto previsto dall'art. 182 cpv. 2 LT, il Dipartimento delle finanze e dell'economia si è pronunciato sull'istanza di ricusa dell'insorgente. La decisione con cui il DFE ha respinto l'istanza è conseguentemente suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario ex art. 182 cpv. 3 LT. Il ricorso è pertanto ricevibile.

E. 3.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid.

E. 3.2

In generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri di autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Nei procedimenti amministrativi si applica l'art. 29 cpv. 1 Cost., che riconosce ad ognuno il diritto alla parità ed equità di trattamento. L'esigenza di imparzialità discende da tale disposizione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, i funzionari pubblici devono essenzialmente ricusarsi solo se hanno un interesse personale nella questione in esame, se hanno precedentemente espresso il loro disprezzo o antipatia personale nei confronti della parte, o se hanno commesso errori procedurali o di apprezzamento, che sono particolarmente gravi per la loro natura o per la loro insolita frequenza ed equivalgono a una grave violazione dei loro doveri d'ufficio nei confronti della persona interessata. Le dichiarazioni inopportune di un funzionario possono

essere considerate motivo di riconsazione solo se costituiscono una grave scorrettezza nei confronti della parte interessata (sentenza 2C_649/2021 del 21.10.2021 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

E. 3.3

Il motivo di riconsazione deve essere osservato d'ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne constata l'esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher , Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della riconsazione può peraltro essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182 cpv. 2 LT). In tal caso, deve presentare un'istanza motivata al Dipartimento competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello (art. 182 cpv. 3 LT).

E. 4.1

Nel caso in disamina la contribuente chiede la riconsazione del funzionario dell'Ufficio di tassazione _____ per il fatto che si sarebbe già occupato della stessa fattispecie, in relazione a periodi fiscali precedenti, e non avrebbe pertanto l'imparzialità necessaria per giudicare in modo oggettivo il caso, siccome la decisione sarebbe basata sul caso precedente e dunque il suo esito sarebbe prevedibile. Ritiene inoltre che il funzionario riconsato nutra un sentimento di rivalsa nei suoi confronti, essendo la precedente decisione stata annullata dalla Camera di diritto tributario per un "grave vizio di forma".

E. 4.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un motivo di riconsazione può sussistere in determinate circostanze in presenza di un cosiddetto caso di "preimplicazione" ("Vorbefassung"), cioè se il giudice - o anche un funzionario fiscale - si è già occupato della concreta controversia in una fase precedente. L'esistenza di un motivo di riconsazione dipende dal fatto che il procedimento appaia aperto in relazione ai fatti concreti e alle specifiche questioni giuridiche da decidere, nonostante la decisione precedente, con la conseguenza che l'esito della causa non appaia predeterminato. Tuttavia, il fatto di aver sostenuto una tesi giuridica che agli occhi della persona interessata è presumibilmente errata non basta ancora a far sorgere un'apparenza di parzialità. Anche errori procedurali - o come pure un'errata applicazione del diritto sostanziale - non sono di per sé sufficienti a determinare un'apparenza di prevenzione; essi devono essere corretti nel procedimento di ricorso previsto a tale scopo. Una diversa conclusione si giustifica solo in presenza di errori grossolani o ripetuti che devono essere qualificati come gravi violazioni dei doveri d'ufficio e che pertanto sono indici di parzialità (sentenza 2C_598/2009 dell'11.2.2010 consid. 3.3 e giurisprudenza citata). Sulla base di questi principi, il Tribunale federale ha ritenuto che non vi fosse un motivo di riconsazione nei confronti di un funzionario del fisco del Canton Argovia, che, dopo che l'autorità di ricorso cantonale aveva annullato una tassazione d'ufficio da lui allestita, si era rivolto al contribuente, invitandolo a produrre la documentazione necessaria per una revisione dei conti, minacciandolo di una tassazione d'ufficio e prospettandogli anche l'eventualità di una reformatio in peius. L'Alta Corte ha infatti ritenuto che eventuali errori commessi dal funzionario dovessero essere corretti nella procedura ricorsuale e che comunque non erano adempiuti i presupposti per una sua riconsazione (sentenza 2C_598/2009 dell'11.2.2010 consid. 3.3 in fine). Alla stessa conclusione la Suprema Corte è pervenuta in un caso concernente un avvocato zurighese, che aveva riconsato una funzionaria del fisco cantonale, la quale, dopo una verifica dei suoi conti, gli aveva

prospettato delle tassazioni, per tre periodi fiscali, basate su redditi molto elevati. Dopo un'audizione con la stessa funzionaria, l'autorità fiscale cantonale gli aveva tuttavia notificato delle decisioni di tassazioni, in cui il reddito imponibile era stabilito in importi che corrispondevano circa alla metà di quelli risultanti dai progetti di tassazione. Non essendo imputabile alla funzionaria alcun errore grossolano o ripetuto, tale da assurgere a grave violazione dei doveri d'ufficio, il Tribunale federale ha escluso che fosse prevenuta nei confronti del contribuente (sentenza 2C_1/2011 del 7.4.2011 consid. 4).

E. 4.3

Il 12 maggio 2016 l'Ufficio di tassazione di Locarno aveva rivendicato l'assoggettamento della ricorrente nel Canton Ticino a partire dal 2014. Nel ricorso interposto alla Camera di diritto tributario contro la decisione dopo reclamo, la contribuente aveva censurato fra l'altro il fatto che la lettera con cui il fisco cantonale aveva avanzato la sua rivendicazione era stata indirizzata unicamente all'autorità fiscale di Hergiswil. Nelle sue osservazioni al ricorso, l'autorità fiscale aveva riconosciuto che non era stata emanata una valida decisione di assoggettamento fiscale illimitato per l'IC per il periodo fiscale 2014: "Infatti la decisione di assoggettamento" del 12 maggio 2016, per altro indirizzata al Comune di Hergiswil, non può essere considerata una decisione formale" (osservazioni UT 24/25.7.2017). L'Ufficio di tassazione aveva conseguentemente annullato la decisione di assoggettamento e la Camera di diritto tributario aveva dichiarato il ricorso privo d'oggetto (sentenza CDT n. 80.2017.178 del 23.10.2017). La decisione adottata dall'UT di Locarno il 13 ottobre 2020 concerne l'assoggettamento per appartenenza personale della ricorrente a partire non dal periodo fiscale 2014 bensì dal periodo fiscale 2016. In queste circostanze, è già discutibile l'affermazione che il funzionario ricusato si sia occupato della stessa controversia concreta nelle due decisioni ("in einem früheren Verfahren mit der konkreten Streitsache"). In effetti, la decisione del 2016, poi annullata dalla stessa autorità fiscale, concerneva l'assoggettamento alle imposte cantonali a partire dal periodo fiscale 2014, mentre la decisione del 2020 riguarda per contro l'assoggettamento a partire dal 2016. Come rileva la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, l'UT di Locarno, dopo l'annullamento della decisione del 2016, non ha più adottato una decisione di assoggettamento per lo stesso periodo fiscale.

E. 4.4

In ogni caso, anche volendo ammettere che si tratti della stessa lite concreta, si è già ricordato come la giurisprudenza non ne faccia discendere automaticamente la constatazione di una prevenzione. Neppure basta che il funzionario ricusato abbia commesso errori. Si richiede, al contrario, che la sua parzialità risulti dalla commissione di errori grossolani o ripetuti, qualificabili come gravi violazioni dei doveri d'ufficio. Nel caso in esame, l'insorgente rimprovera al funzionario dell'UT di Locarno una parvenza di prevenzione per il fatto di avere già adottato la decisione di assoggettamento precedente, per il fatto che quest'ultima è poi stata annullata e perché la nuova decisione riprende passaggi contenuti nella prima. Ora, nessuno di questi elementi appare oggettivamente idoneo a fondare un'apparenza di prevenzione. L'unico errore commesso dal funzionario consiste nel non aver intimato alla stessa contribuente la decisione di assoggettamento. Non si tratta di un errore ripetuto e non è certamente qualificabile come grave violazione dei doveri d'ufficio. Comunque è stata la stessa autorità di tassazione a rimediare, annullando la decisione viziata. Neppure il semplice fatto che, nella seconda decisione, il funzionario abbia ripreso passaggi già presenti nella decisione poi annullata basta a dimostrare una

parzialità del funzionario ricusato. La fattispecie su cui si fondano le due decisioni è in parte la stessa, trattandosi dei legami esistenti fra la contribuente e il Canton Ticino. Non stupisce pertanto che i fatti esposti siano, perlomeno in parte, gli stessi.

E. 4.5

La decisione del DFE, che ha respinto l'istanza di ricusa nei confronti del funzionario dell'UT di Locarno _____, è pertanto conforme al diritto e alla giurisprudenza applicabili.

E. 5

Ne consegue che il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 900.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'000.– sono a carico della ricorrente per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.